

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 27.4.2017

La Nuova Procedura Civile, 3, 2017

ADMAIORA

Editrice

---

## **La reconventio reconventionis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**

(annotazione a [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.12.2016, n. 26782](#))

**Giulio SPINA\***

### **Indice**

La questione.....	2
Principi generali in tema di <i>reconventio reconventionis</i> .....	2
<i>Reconventio reconventionis</i> e procedimento di ingiunzione .....	3
Conclusioni con riferimento al caso di specie.....	4

---

\* Dottore di ricerca IAPR. Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile); Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

## La questione

La pronuncia in commento riguarda la **corretta proposizione della c.d. *reconventio reconventionis* nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.**

in estrema sintesi, il giudizio in questione concerne un'opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito della quale, per quanto qui rileva, veniva **ritenuta inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta, nella propria comparsa di risposta, e successivamente modificata nella memoria ex [art. 183 c.p.c.](#)**

Ciò in quanto **ritenuta dal giudice non consequenziale alla domanda riconvenzionale spiegata da controparte.**

La Cassazione accoglie la censura avverso detta statuizione.

## Principi generali in tema di *reconventio reconventionis*

La Suprema corte ricorda innanzitutto il seguente principio generale: *nel giudizio ordinario di cognizione l'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima*<sup>1</sup>.

In particolare<sup>2</sup>:

- nel giudizio di cognizione ordinario che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, **l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione**<sup>3</sup>;
- tale principio è **derogabile nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale** proposta dal convenuto, **l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto**: in tal caso, al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il **diritto di difesa mediante la cd. *reconventio reconventionis***<sup>4</sup>.

Ciò posto, la Cassazione precisa al riguardo che la posizione di convenuto che l'originario attore viene ad acquisire per effetto della riconvenzionale proposta dalla controparte **non può valere a far assumere al medesimo la posizione di convenuto in senso sostanziale**, come tale assoggettabile al regime di cui all'[art. 36 c.p.c.](#) e [art. 167 c.p.c., comma 2.](#)

<sup>1</sup> Cfr. già, in tal senso, Cass. 2076/1964.

<sup>2</sup> Si veda al riguardo Cass. 3639/ 2009.

<sup>3</sup> Per approfondimenti si veda SPINA, [Domanda riconvenzionale: iter procedimentale e rassegna giurisprudenziale.](#)

<sup>4</sup> Si veda [VIOLA, Diritto di difesa ex art. 24 Cost. \(istituti di procedura civile\): voce, ISTITUTI DI PROCEDURA CIVILE, 2017](#)

Ciò in quanto:

- la cd. *reconventio reconventionis* **non è assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale** proposta dal convenuto;
- difatti, essa viene introdotta **esclusivamente per l'esigenza di rispondere ad una riconvenzionale** del convenuto (ossia per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto);
- proprio per tale ragione:
  - a) l'[art. 183 c.p.c., comma 4](#) (nel testo applicabile *ratione temporis*), prevede che la cd. *reconventio reconventionis* debba essere **formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto**<sup>5</sup>;
  - b) **in ogni altro caso, all'attore è inibito proporre nuove domande nell'udienza di trattazione**, rispetto a quelle proposte nell'atto introduttivo della lite.

Tale regola la si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto<sup>6</sup>.

### **Reconventio reconventionis e procedimento di ingiunzione**

I Giudici di legittimità concludono per l'**applicabilità di tali principi anche nel procedimento di ingiunzione**.

In particolare, la pronuncia in commento precisa che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo<sup>7</sup>:

- in via generale, **solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali**, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione;
- tale principio è **derogabile** allorché, **per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente**, la parte opposta venga a trovarsi in una posizione processuale di convenuto, al quale **non può essere negato il diritto di difesa** rispetto alla nuova o più ampia

---

<sup>5</sup> Sull'art. 183 c.p.c. si veda, per approfondimenti:

- SPINA, [Schema: udienza ex art. 183 c.p.c.](#)
- SPINA, [Schema: la prima udienza e le memorie ex art. 183 c.p.c. nella recente giurisprudenza](#);
- SPINA, [I termini per le tre memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. possono anche non essere concessi](#) (annotazione schematica a Tribunale di Monza, sentenza del 4.5.2016, n. 1222, Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.03.2016, n. 4767 e Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5.3.2015, n. 383).

<sup>6</sup> Si veda sul punto [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 15.6.2015, n. 12310](#). Per approfondimenti si veda VIOLA, [Formula per riconoscere le domande nuove inammissibili dopo Sezioni Unite 12310/2015](#).

<sup>7</sup> Cfr., ex plurimis: Cass. 13445/2000; 16331/2002; 18767/2004; 2529/2006; 21245/2006; 8077/2007; 21101/2015.

pretesa della controparte, il cui ingresso nel medesimo processo sia stato consentito dal giudice.

Da ciò conseguono le seguenti **INDICAZIONI OPERATIVE relative alla corretta proposizione della reconventio reconventionis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**. Detta domanda:

- quanto alla **TEMPESTIVITÀ**, può essere introdotta solo nella **comparsa di risposta**, ai sensi dell'[art. 167, comma 2](#), e non nel corso del giudizio di primo grado (ciò in quanto l'opposto riveste la qualità di convenuto in senso formale)<sup>8</sup>;
- quanto al **CONTENUTO**, deve essere **conseguenza della domanda riconvenzionale** proposta dall'opponente, ai sensi dell'[art. 183 c.p.c., comma 4](#) (ciò in quanto l'opposto è attore in senso sostanziale).

Pertanto, conclude sul punto la Cassazione, **non è condivisibile la tesi per cui la reconventio reconventionis**, in quanto proposta dall'opposto convenuto (formale) rispetto alla domanda riconvenzionale dell'opponente (attore formale in via di riconvenzione) **potrebbe scontare solo il limite dell'identità di titolo di cui all'[art. 36 c.p.c.](#)**, e non quello della proponibilità solo in conseguenza delle domande o delle eccezioni del convenuto sostanziale (l'opposto).

### **Conclusioni con riferimento al caso di specie**

In applicazione di tali principi, i Giudici di legittimità ritengono quindi, con riferimento al caso di specie, che **la domanda proposta dall'opposta nella comparsa di risposta fosse conseguenza della riconvenzionale di controparte** la quale, nell'atto di opposizione, oltre al risarcimento danni, **aveva chiesto anche la restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto ai lavori svolti** (ulteriori rispetto all'assistenza alla manutenzione retribuita con un canone annuale prefissato, oggetto di ingiunzione). Dunque, **la reconventio di quest'ultima, diretta ad ottenere il pagamento degli aggiornamenti Istat del predetto canone di manutenzione per l'attività di assistenza, nonché del corrispettivo per i lavori eseguiti** (quest'ultimo divenuto liquido ed esigibile solo con la contabilizzazione dei lavori, e quindi non azionabile con la richiesta di provvedimento monitorio), è – spiega la Cassazione – **chiaramente consequenziale** alla riconvenzionale dell'opponente ed è diretta a **consentire all'opposta di articolare al meglio le proprie difese**, anche mediante la compensazione delle poste creditorie reciproche delle parti in causa.

---

<sup>8</sup> Cfr. Cass. 22754/2013.